

REGOLAMENTO di DISCIPLINA

(Allegato C)



Aggiornato e adottato dal Consiglio d'Istituto

del 29/11/2023

Delibera n° 109

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, contribuisce allo sviluppo della personalità delle alunne e degli alunni, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e al senso di responsabilità e di autonomia individuale, secondo le modalità definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, tenuto conto delle diverse fasi dello sviluppo psicologico della persona comprese tra i 3 e i 13 anni di età.

La scuola ha come compito fondamentale l'educazione e la formazione delle studentesse e degli studenti mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, l'assunzione di responsabilità, il rispetto di regole condivise e partecipate.

E' una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni e sfaccettature. In essa, ogni componente, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire alle alunne e agli alunni la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio e/o difficoltà.

La scuola è un luogo di incontro tra alunni, docenti e non docenti, ma anche un luogo di crescita personale e civile per tutti.

E' di fondamentale importanza, però, che tutte le attività didattiche ed educative si svolgano in un clima sereno. Per favorire un processo di apprendimento quanto più possibile favorevole, è necessario che scuola e famiglia si confrontino sulla rispettiva corresponsabilità educativa, per individuare nuove forme di "alleanza educativa". Compito dei genitori è condividere le coordinate formative e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione, fermo restando che *in primis* spetta a essi il dovere, sancito dalla Costituzione, di educare i figli (art. 30).

Nel percorso di crescita, anche le alunne e gli alunni hanno un ruolo fondamentale ed è necessario che condividano e rispettino le regole che sono lo strumento per garantire buone relazioni sociali, prima che un limite e un fattore di sanzioni. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra allievi, docenti, dirigente e rispettarle, e farle rispettare, è responsabilità di ciascun componente della comunità scolastica.

La scuola, in definitiva, è un luogo di crescita civile e culturale e rappresenta con la famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare del fenomeno della progressiva caduta sia della cultura dell'osservanza delle regole, sia della consapevolezza e della libertà personale.

Poiché la scuola si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento del proprio dovere, è stato emanato il presente Regolamento di Disciplina che si ispira ai seguenti principi:

χ chiarezza e trasparenza di comportamenti di tutti gli operatori scolastici;

χ ricerca di uniformità di comportamento, ispirato da linee educative condivise e socializzate;

χ coinvolgimento delle famiglie;

χ preminenza del consiglio di classe per le infrazioni più gravi;

χ ricorso a figure specializzate esterne, se ritenuto opportuno.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono adottate nell'esclusivo interesse delle allieve e degli allievi. Il proprio comportamento non deve disturbare gli altri alunni e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente delle attività didattiche

che si attuano nella scuola in un clima sereno e costruttivo.

Nello spirito del “Patto di corresponsabilità educativa”, ogni componente si impegna a osservare e a far osservare il presente Regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 10.3, comma A, del D.lgs. 297/1994 e ha, pertanto, carattere vincolante.

Il presente Regolamento è uno strumento a carattere formativo e definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali fare riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita della comunità scolastica fondata sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d’Istituto, secondo le modalità previste dal D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria”, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento di Disciplina, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti a irrogarle e il relativo procedimento. Esso è coerente e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e al Regolamento d’Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.

3. La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

5. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all’infrazione; ispirati al principio della riparazione del danno, essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell’alunno.

Essi tengono conto della situazione personale dell’allievo al quale, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie, è offerta la possibilità di convertirli in attività socialmente utili in favore dell’Istituto.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Interclasse (scuola primaria) e dal Consiglio di Classe (scuola secondaria di primo grado), alla presenza delle diverse componenti (Dirigente Scolastico o suo delegato, Docenti e Genitori); quelle che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e/o l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

7. Per la scuola secondaria di primo grado le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Doveri degli alunni

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli alunni sono tenuti ad assumere, nei confronti dei loro compagni e di tutto il personale della scuola, un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.

4. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.

5. Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi e i materiali didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola e/o di terzi.

6. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 – Disposizioni disciplinari

SCUOLA PRIMARIA

3.1 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA

MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTI EDUCATIVI
<p><u>Si configurano come violazioni lievi:</u></p> <p>a) presentarsi alle lezioni in ritardo senza giustificato motivo;</p> <p>b) presentarsi più volte a scuola sprovvisti del materiale scolastico;</p> <p>c) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione;</p> <p>d) rendersi protagonisti di interventi inopportuni (giocare o chiacchierare ecc) durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;</p> <p>e) non fare i compiti assegnati per casa senza validi motivi;</p> <p>f) spostarsi senza motivo o autorizzazione nell'aula e nell'edificio scolastico;</p> <p>g) portare a scuola oggetti non pertinenti (telefoni cellulari, giochi e/o materiali pericolosi)</p> <p>h) usare in modo improprio le attrezzature scolastiche.</p>	<p>Le violazioni lievi comportano il richiamo orale e/o l'ammonizione scritta da parte del docente che le ha rilevate. In caso di ammonizione scritta, la comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.</p> <p>Le violazioni lievi, ma ripetute, comportano un'ammonizione scritta nel registro di classe; di tale ammonizione vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul Registro Elettronico. La comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.</p> <p>La mancanza di cui alla lettera g) comporta anche la consegna del telefono cellulare o altro al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a scolaro/a.</p>

Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- b) alterare documenti scolastici (falsificare firme, valutazioni...);
- c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni;
- d) assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti;
- e) assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni;
- f) sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola; non rispettare il cibo durante la refezione;
- g) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di Istituto e negli Allegati,
- h) reiterare comportamenti scorretti.

Le mancanze gravi vengono sanzionate con **ammonizione scritta da parte dei docenti della classe**, riportata sul registro Elettronico e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione.

Nel caso di reiterazione dei comportamenti scorretti, in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze, verranno applicati i seguenti interventi educativi graduati

- 1) Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento. Le modalità di sorveglianza di tale sospensione dovranno essere definite da ogni singolo plesso. L'alunno dovrà, comunque, essere sempre vigilato. Del fatto ne saranno informati per iscritto i genitori;
 - 2) Convocazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico con invito a un colloquio con i docenti del team;
 - 3) Comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico con un invito a un colloquio con il Dirigente Scolastico;
 - 4) Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico
- La mancanza di cui alla lettera g) comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a scolaro/a.

Si configurano come **mancanze gravissime**:

- a) sottrarre deliberatamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- b) compiere atti di vandalismo sui locali, gli arredi o gli oggetti scolastici;
- c) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- d) compiere ripetutamente e deliberatamente atti di violenza fisica sui compagni e sul personale scolastico;
- e) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;

Le mancanze gravissime vengono punite con la sospensione **da un'attività complementare, compreso uno o più viaggi di istruzione**; nel caso di mancanze molto gravi e reiterate, si prevede la **sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni con obbligo di frequenza**.

I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di classe *alla presenza di tutte le sue componenti*. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Relativamente al punto b), si prevede l'invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni.

Relativamente al punto c), lo scolaro viene invitato a presentare le proprie scuse al personale scolastico o compagni offesi.

3.2 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MANCANZE DISCIPLINARI

I) Si configurano come violazioni lievi

- a) presentarsi saltuariamente in ritardo alle lezioni, senza validi motivi;
- b) non far sottoscrivere alla famiglia i documenti scolastici e/o le comunicazioni;
- c) disturbare lo svolgimento delle lezioni (chiacchierando, intervenendo in modo inopportuno, spostandosi senza motivo o autorizzazione nell'aula o nell'edificio, ecc.);
- d) assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni ed esterni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, correre all'interno dell'edificio scolastico, ecc.);
- e) rovinare, per negligenza, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;
- f) portare a scuola oggetti non pertinenti con le attività scolastiche.

II) Si configurano come mancanze gravi:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo in modo sistematico, senza validi motivi;
- b) frequentare irregolarmente le lezioni senza validi motivi;
- c) esprimersi in modo volgare e/o blasfemo;
- d) mancare di rispetto, con atteggiamenti e/o parole, al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale non Docente, ai compagni;
- e) imbrattare volontariamente le pareti e/o i locali scolastici;
- f) rovinare, per dolo, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;
- g) portare a scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi ed eventualmente farne uso;
- h) contraffare documenti (es. falsificazione di firme/voti/assenze, ecc.);
- i) sottrarre beni o materiali scolastici (es.: libri, oggetti di cancelleria, ecc.);
- j) costringere i compagni a cedere materiali scolastici, merendine, compiti per casa da copiare, ecc.;
- k) utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico, anche fuori aula per inviare SMS – telefonare, comunicare attraverso chat o social network ...
- l) usare in modo improprio internet;
- m) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo riferito alla scuola;
- n) reiterare comportamenti scorretti.

III) Si configurano come mancanze gravissime:

- a) insultare e umiliare i compagni e ogni altra persona. Costituisce aggravante il fatto che comportamento sia di gruppo, ci sia istigazione, sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- b) compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona;

reiterare costrizioni a danno dei compagni, per far sì che cedano beni o materiali anche scolastici es. merendine, compiti per casa da copiare, ecc.;

sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola (es.: rovistare nelle tasche degli indumenti o negli zaini o borse per sottrarre oggetti, denaro...;

compiere atti di vandalismo su cose;

non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (salire sui davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, spingere i compagni sulle scale, ecc.);

fare uso di sostanze nocive o oggetti pericolosi;

raccogliere e diffondere testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in Rete,

INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
Le mananze lievi previste dal I paragrafo sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritta e/o con i provvedimenti di seguito indicati in ordine di gravità.	
1) Richiamo orale.	Da parte del docente, anche di classe diversa.
2) Ammonizione scritta riportata nel registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia tramite il Registro Elettronico..	Da parte del docente, anche di classe diversa.
3) Convocazione della famiglia per un colloquio. Questo intervento è previsto anche dopo la 3 ^a ammonizione scritta sul Registro Elettronico, qualora lo studente continui a mantenere un comportamento scorretto.	Nei casi valutati dai docenti come meno gravi, la convocazione è fatta direttamente dal docente interessato o dal Coordinatore di classe; nei casi più gravi dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

- Tutte le annotazioni riportate nel registro di classe devono essere accompagnate da una comunicazione scritta alla famiglia attraverso Registro Elettronico.
- Per le mananze di cui alle **lett. f) delle violazioni lievi**, oltre al rimprovero/ammonizione orale e/o scritta, il docente provvede al ritiro degli oggetti in questione e alla riconsegna degli stessi, a uno dei genitori o facente funzione, al termine delle lezioni o in un giorno successivo.

La mancanza di cui alla **lett. e)** del medesimo paragrafo comporta il risarcimento del danno arrecato.

INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
Le mananze gravi previste dal II paragrafo sono sanzionate con ammonizione scritta, riportata nel registro di classe. Di ciò verrà data informazione al coordinatore di classe. L'ammonizione potrà, inoltre, essere accompagnata dai provvedimenti di seguito indicati.	

1	<p>Sospensione da attività specifica o da uno o più viaggi di istruzione previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione ai genitori.</p> <p>Sarà proposto un percorso alternativo con finalità educative, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative, es: <i>pulizia di locali, riordino dei materiali di classe, esecuzione di compiti aggiuntivi per casa.</i></p>	<p>La sanzione é irrogata dal Dirigente scolastico o suo delegato su proposta del Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria. La famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che sia irrogata la sanzione.</p> <p>Il procedimento deve concludersi entro 7 giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza.</p>
2	<p>Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni, con allontanamento dalla comunità scolastica.</p> <p>La possibilità di dare attuazione a un percorso con finalità educative, che accompagni la sospensione (sospensione attiva), quali <i>pulizia di locali, riordino dei materiali, riflessione sull'accaduto e sulle regole comportamentali, attività di studio, esecuzione di compiti aggiuntivi, ecc.</i> sarà valutata in rapporto alle disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative.</p>	<p>La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione ai genitori, dal Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dalla data in cui a scuola è venuta a conoscenza della mancanza disciplinare.</p>
3	<p>In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento</p>	<p>Il risarcimento è stabilito dal Dirigente scolastico.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Le mancanze di cui alle lett. g) e k) delle mancanze gravi comportano anche il ritiro, da parte del docente degli oggetti pericolosi o del telefono, che saranno consegnati al Dirigente Scolastico o al Coordinatore di plesso o di classe, qualora delegati dal Dirigente, che li conserveranno fino al ritiro da parte di uno dei genitori, al momento pattuito. ● La violazione di cui alla lett. m) del medesimo paragrafo prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. ● Le mancanze di cui alle lett. f) e i) comportano il risarcimento del danno arrecato. 		

<p>INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI</p>	<p>PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO</p>
---	--

<p>Le mancanze gravissime, previste dal III paragrafo sono sanzionate con i provvedimenti di seguito indicati.</p>	
<p>1) Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni, con allontanamento dalla comunità scolastica.</p>	<p>La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione ai genitori, dal Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dalla data in cui a scuola è venuta a conoscenza della mancanza disciplinare.</p>
<p>2) Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni o fino al termine delle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica compresa l'eventuale esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi.</p>	<p>La sanzione è adottata dal Consiglio d'Istituto, previa audizione dell'alunno coinvolto e dei suoi genitori. La seduta è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli. Non è consentita l'astensione, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza.</p>
<p>3) In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento</p>	<p>Il risarcimento è stabilito dal Dirigente scolastico</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. ● La mancanza di cui alla lett. i) delle lesioni gravissime comporta, altresì, la consegna del telefono cellulare o altro strumento utilizzato al Dirigente scolastico, che lo conserverà fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio, quindi provvederà alla restituzione dello stesso ad uno dei genitori o facenti funzione. ● Le mancanze di cui alle lett. c), d), f) del medesimo paragrafo comportano il risarcimento del danno arrecato. 	

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- *la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;*
- *l'intenzione di nuocere;*
- *l'isolamento della vittima.*

Rientrano nel **Cyber-bullismo**:

- *Flaming*: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- *Denigrazione* : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo verranno considerati mancanze gravi o gravissime e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Disciplina allegato al regolamento d'Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Il Dirigente Scolastico, in caso di constatato episodio di cyber-bullismo, contatterà comunque la Polizia Postale che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, i contenuti offensivi e cancellare l'account del cyber-bullo che non rispetta le regole di comportamento .

Art. 4 –Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 2. è condizionata dalla immediatezza e dalla tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-

effetto che sussiste: comportamento irregolare = sanzione. Nei casi in cui le mancanze non siano gravissime, sussistono quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari

esigenze di celerità del procedimento che consentono di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il Registro Elettronico.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni da uno a 15 gg. e che devono essere comminate dal Consiglio di Interclasse/Consiglio di classe, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello scolaro, da parte del Dirigente Scolastico.

Gli addebiti contestati debbono fondarsi su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. La scolara o lo scolaro hanno diritto di essere ascoltati dal Dirigente Scolastico e dai docenti di classe. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso lo scolaro. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Art. 5 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale è convocato entro il termine minimo di tre giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all'alunno e/o alla sua famiglia dal Dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo

Art. 6 - Altri aspetti conseguenti ai provvedimenti disciplinari

I danni arrecati ai beni della scuola o di terzi vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso allievo sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene i contatti

con l'alunno e/o con la famiglia finalizzati alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in accordo con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative, promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro Istituto, anche in corso d'anno, o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto, perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 7 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai Docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente verifica i fatti sentendo i Docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 8.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 8: Organo di Garanzia

Composizione dell'Organo di Garanzia:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- Un Docente titolare designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
- Un genitore del Consiglio eletto dal Consiglio stesso, componente genitori, che designa anche un membro supplente.

Le **competenze** dell'Organo di Garanzia, normato da un proprio "regolamento Organo di Garanzia" allegato al Regolamento di Istituto, sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

L'Organo di Garanzia rimane in **carica** per la durata del Consiglio di Istituto; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri

supplenti.

L'Organo di Garanzia **decide** su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Le **adunanze** dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 10 – Pubblicità

Il presente regolamento di disciplina viene messo a disposizione per la consultazione nel sito istituzionale della scuola.

Il Regolamento di Disciplina verrà illustrato ai genitori durante l'assemblea di inizio anno scolastico.

Nell'ambito delle attività previste per le competenze di Educazione Civica, sarà fatto oggetto di riflessioni con gli alunni in rapporto all'ordine di scuola di frequenza.

IL Dirigente Scolastico

Raoul Elia

"firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2 D.Lgs n.39/1993"